

Regolamento

per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla camera di commercio

Regolamento approvato dal Consiglio con deliberazione n. 32 del 20/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni



INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Irrogazione delle sanzioni
- Art. 3 - Violazioni sanzionabili
- Art. 4 - Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare
- Art. 5 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 6 - Criteri di determinazione della sanzione
- Art. 7 - Versamenti insufficienti in periodo di maggiorazione
- Art. 8 - Incremento della sanzione per circostanze aggravanti
- Art. 9 - Riduzione per circostanze attenuanti
- Art. 10 - Incremento della sanzione per recidiva
- Art. 11 - Violazioni continuate
- Art. 12 - Ravvedimento
- Art. 13 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
- Art. 14 - Riscossione della sanzione
- Art. 15 - Rateazione del pagamento
- Art. 16 - Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale
- Art. 17 - Autotutela
- Art. 18 - Decadenza e prescrizione
- Art. 19 – Norma transitoria
- Art. 20 - Rinvio
- Art. 21 - Pubblicità ed entrata in vigore

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dalla Legge 15 febbraio 2010, n. 23 e dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e delle direttive impartite dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 2 (Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 3 (Violazioni sanzionabili)

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento ed alle misure del tributo, come stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Ai fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato.

ARTICOLO 4 (Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare)

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale può comunicare all'impresa l'errore commesso invitandola a sanare l'irregolarità mediante l'istituto della compensazione, altrimenti la Camera provvederà a regolarizzare le anomalie di concerto con l'ente camerale interessato.
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012, non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto a titolo di diritto, sanzione o interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al tributo.

ARTICOLO 5 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

ARTICOLO 6 (Criteri di determinazione della sanzione)

1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, è compresa tra il 10 e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

2. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.

3. La Camera di Commercio applica la sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento.

4. Si applica la sanzione dal 30 al 100% nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto delle circostanze aggravanti e attenuanti di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

ARTICOLO 7 (Versamenti insufficienti in periodo di maggiorazione)

1. Secondo quanto disposto dall'art. 17, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 7/12/2001, n. 435, il versamento del diritto dovuto deve essere effettuato:

- a. entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta ossia, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare e per le persone fisiche, entro il 16 giugno (termine ordinario);
- b. entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al punto a, con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40% delle somme da versare (termine lungo).

2. Il versamento effettuato entro il suddetto termine lungo senza la maggiorazione dello 0,40%, o in misura parziale, va considerato versamento insufficiente e non tardivo versamento, non essendo possibile distinguere il diritto dalla maggiorazione in quanto entrambi versati con lo stesso codice tributo.

3. La sanzione di cui al precedente articolo 6 è calcolata sulla differenza tra quanto dovuto a titolo di tributo aumentato della maggiorazione e quanto versato nel termine lungo.

ARTICOLO 8 (Incremento della sanzione per circostanze aggravanti)

1. Ai fini del presente regolamento, per circostanze aggravanti si intendono le seguenti fattispecie:

a) *Gravità della violazione*

La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione originaria del 30% è incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	Gravità Violazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 54/2005 e art. 7, commi 1 e 2 del D. Lgs. 472/1997
--------------------------------	---

Fino a 50 euro	0%
Fino a 200 euro	5%
Fino a 500 euro	10%
Fino a 1.000 euro	15%
Fino a 2.000 euro	20%
Fino a 4.000 euro	25%
Oltre 4.000 euro	30%

b) Personalità del trasgressore e precedenti violazioni

La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione originaria del 30% è incrementata:

- di una percentuale del 5% qualora il trasgressore abbia commesso una violazione nei cinque anni precedenti;
- di una percentuale del 10% qualora il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

ARTICOLO 9 (Riduzione per circostanze attenuanti)

La sanzione può essere ridotta qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) Opera riparatrice

La sanzione viene ridotta di una percentuale pari al 20% nel caso in cui il trasgressore:

- esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005, sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n.54/05
- esegua un versamento parziale del tributo dovuto.

b) Condizioni economiche e sociali disagiate

La sanzione viene ridotta di una percentuale massima del 20% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di trovarsi in una delle seguenti circostanze quali:

- malattia o altro evento che determini inabilità lavorativa permanente, purché documentata dalle autorità competenti
- malattia o altro evento che determini inabilità lavorativa temporanea, comunque debitamente documentata dagli organi competenti, qualora occorsa nel periodo di scadenza del tributo violato

La sanzione potrà essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40%, ma, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore al 10% del diritto dovuto.

Il Dirigente dell'Area competente adotta formale provvedimento per l'applicazione delle disposizioni del punto b).

La Giunta Camerale si riserva di deliberare un'ulteriore riduzione della sanzione qualora si verificano fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali, ufficialmente accertate e riconosciute dalla Regione Marche o dai competenti organismi pubblici.

ARTICOLO 10 (Incremento della sanzione per recidiva)

In virtù della facoltà prevista dalla norma di riferimento, la Camera di Commercio di Ancona non applica le prescrizioni contenute nell'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 472/1997.

ARTICOLO 11 (Violazioni continuate)

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6,7,8,9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due o tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

ARTICOLO 12 (Ravvedimento)

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:

- a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
- b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

2. La sanzione ridotta di cui al comma precedente e gli interessi moratori determinati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, vengono calcolati sul tributo dovuto.

3. Si ritiene tuttavia perfezionato il ravvedimento di quanto dovuto, anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento. In particolare:

- a. nel caso in cui l'impresa effettui, entro il termine previsto per il ravvedimento, il versamento di un tributo inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni e interessi commisurati al tributo stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo e sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni dovute.
- b. nel caso in cui l'impresa effettui, in sede di ravvedimento, un versamento complessivo di tributo, sanzioni e interessi in misura inferiore rispetto al dovuto, e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, si intenderà perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del tributo – comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario -, proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo e sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni dovute.

4. L'impresa che ha effettuato un versamento incompleto in periodo di maggiorazione può regolarizzare la propria posizione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto n. 54/2005 (ravvedimento breve) eseguendo il pagamento nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine lungo di cui all'art. 7, comma 1 del presente Regolamento. Qualora l'impresa non abbia versato alcun importo, il ravvedimento operoso può essere eseguito entro il termine ordinario dell'anno successivo.

5. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

ARTICOLO 13 (Modalità di irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

c) Iscrizione «diretta» a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14 (Riscossione della sanzione)

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

ARTICOLO 15 (Rateazione del pagamento)

1. Le richieste di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo devono essere presentate direttamente all'Agente di riscossione competente come previsto dal comma 1 dell'art. 19, D.P.R. 602/1973 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 16 (Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale)

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

- a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

- a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere excepti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 modificato, per ultimo, dall'art. 9, comma 1, lettera L del D.lgs. n. 156 del 2015, il ricorso, di cui alle ipotesi previste dalle lettere b) dei precedenti commi 1, 2 e 3, notificato a partire dal 1° gennaio 2016, purché con valore non superiore a € 20.000,00, produce automaticamente anche l'effetto di un reclamo. Il ricorso/reclamo prevede la presentazione obbligatoria di un'istanza che anticipa il contenuto del ricorso da sottoporre all'attenzione della Commissione Tributaria Provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.

5. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa di reclamo/mediazione da parte della Camera di Commercio di Ancona. Il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, avanti la Commissione Tributaria Provinciale, decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni.
6. Durante la pendenza del procedimento di reclamo/mediazione sono sospesi ex-lege la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto della contestazione.
7. L'eventuale accordo di mediazione, risultante dalla procedura da compiersi nei suddetti novanta giorni ed adeguatamente determinato, deve contenere l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (diritto, sanzione e interessi), nonché la modalità ed i termini di versamento degli stessi, comprese eventuali procedure di rateizzazione.
8. L'accordo di mediazione non può in alcun modo prevedere il beneficio della definizione agevolata con riduzione delle sanzioni del 35% (divieto di cui al comma 3, art. 17 del D.Lgs. 472/1997).
9. I termini per la presentazione degli strumenti difensivi di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

ARTICOLO 17 (Autotutela)

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 18 (Decadenza e prescrizione)

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

ARTICOLO 19 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

2. In applicazione del citato principio sancito dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 472/1997 (favor rei), le violazioni di cui al precedente articolo 6, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002, sono sanzionate nella misura del 10% del diritto dovuto e non versato.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni relative alle violazioni degli anni 2001-2012 non si applicano le disposizioni riguardanti gli elementi di valutazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento, salvo diversa disposizione del Consiglio camerale.

4. Relativamente alle violazioni commesse con riferimento al diritto annuale degli anni 2001 e 2002, la Camera di Commercio di Ancona emette un ruolo straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 602/1973.

ARTICOLO 20 (Rinvio)

1. Per tutti gli istituti e le fattispecie non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento, si rimanda all'applicazione delle disposizioni generali che regolano la materia, con particolare riguardo al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni e al decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54.

ARTICOLO 21 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Camerale.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Ancona.